



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili **Trento
Rovereto**

Trento, 23 marzo 2020

A tutti gli Iscritti

**Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili**

Loro Sedi

Oggetto **Emergenza COVID-19 – Misure a favore del personale impiegato negli studi professionali del Trentino**

LAVORO A DISTANZA

Il governo, con il DPCM dell'8 marzo 2020, ha ampliato la possibilità di ricorrere allo smart working senza accordo individuale.

Come indicato nel DPCM dell'11 marzo 2020, si raccomanda venga attuato il massimo utilizzo, da parte delle imprese, di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza.

Ai sensi del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18, e sino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità, hanno diritto di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione essa sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Inoltre, ai lavoratori del settore privato con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.

Lo studio che adotta la modalità di lavoro in smart working deve assolvere agli obblighi informativi inerenti la Salute e Sicurezza interpellando il proprio referente in materia o alternativamente anche utilizzando il modello allegato messo a disposizione dall'INAIL.

Per attivare lo smart working il datore di lavoro deve obbligatoriamente, attraverso il sito <https://servizi.lavoro.gov.it/ModalitaSemplificataComunicazioneSmartWorking/>, procedere alla comunicazione dell'attivazione di tale tipologia contrattuale. La comunicazione deve essere effettuata preventivamente e comunque entro 5 giorni dall'avvio della procedura.

La comunicazione si formalizza allegando un file Excel contenente i dati dei lavoratori posti in smart working con le relative durate.



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili **Trento
Rovereto**

Si potrà ricorrere al lavoro agile con le modalità provvisorie sino al 31 luglio 2020.

Si ricorda, inoltre, che Ebipro per agevolare il lavoro a distanza interviene con un rimborso massimo di 500 euro a favore del datore di lavoro per le spese sostenute nell'acquisto degli strumenti necessari (personal computer, monitor, stampanti...). L'importo viene riconosciuto per ciascun lavoratore interessato.

http://www.ebipro.it/?page_id=212

AMMORTIZZATORI SOCIALI (Fondo Solidarietà del Trentino)

I professionisti con almeno il 75% del personale impiegato nella Provincia di Trento, all'interno dei contributi che mensilmente versano all'INPS, versano anche una quota che alimenta un Fondo di Integrazione Salariale (FIS) denominato Fondo di Solidarietà del Trentino.

A differenza delle altre regioni italiane i contributi al Fondo di Solidarietà del Trentino sono sempre dovuti anche quando si ha un solo dipendente in forza. Questo comporta che per noi professionisti con personale operante sul territorio trentino, non sussistono limitazioni dimensionali all'accesso ai benefici, anche uno studio con un solo dipendente potrà presentare domanda di integrazione salariale, previa verifica di aver correttamente provveduto al pagamento della contribuzione dovuta al Fondo di cui sopra (attribuzione del codice autorizzazione 7V).

Proceduralmente si deve inoltrare una comunicazione preventiva ai sindacati con le informazioni essenziali previste dall'art. 14 del Dlgs 148/2015. Entro tre giorni i sindacati dovrebbero / potrebbero rispondere per sottoscrivere un accordo. Gli indirizzi PEC cui inviare la comunicazione per gli studi professionali sono i seguenti:

FILCAMS CGIL filcams@pec.cgil.tn.it

FISASCAT CISL fisascat.trento@pec.cisl.it

UIL TUCS UIL uiltucstaa@pec.it

Attivata la procedura si dovrà inoltrare domanda all'INPS entro 4 mesi (agosto 2020) segnando come causale della stessa "emergenza COVID-19". Si invitano gli studi ad attendere l'emanazione di una circolare INPS per il corretto invio della domanda sul sito dell'Istituto.

Ad oggi le disposizioni del Fondo prevedono che il datore di lavoro preventivamente all'utilizzo dell'assegno ordinario, utilizzi tutti gli strumenti di flessibilità a sua disposizione, comprese le ferie residue, maturate e non godute al 31.12.2019. Segnaliamo che sia il Fondo che l'INPS stanno per



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili **Trento
Rovereto**

modificare tale previsione, consentendo l'accesso all'assegno ordinario a prescindere dal godimento delle ferie pregresse.

Per quanto riguarda le modalità di pagamento ai dipendenti l'INPS con messaggio 1287 del 20.03.2020 ha fatto sapere che oltre all'ordinaria modalità di erogazione della prestazione tramite conguaglio su UNIEMENS, sarà possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell'impresa.

Infine si segnala che Ebipro eroga un contributo una tantum di 250 euro a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano usufruito per almeno un mese di uno degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsti dalla normativa vigente o dalla contrattazione collettiva.

Per poter accedere al contributo il datore di lavoro e i dipendenti interessati devono applicare integralmente il CCNL studi professionali ed essere iscritti alla bilateralità di settore (CA.DI.PROF. ed E.BI.PRO.) da almeno 18 mesi continuativi al momento della richiesta:
http://www.ebipro.it/?page_id=59

La Commissione Lavoro